

COPIA



COMUNE DI AZZATE
Provincia di Varese

N. **66** Reg. Delibere

N. Reg. Pubbl.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: IMU - Determinazione aliquote e detrazioni per l'annualità 2022.

L'anno **duemilaventuno**, addì **ventisette** del mese **dicembre** alle ore **20:00**, presso la sede comunale , in Villa Castellani, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, si sono riuniti i componenti di questo Consiglio Comunale.

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta ai sensi del decreto sindacale n. 8/2020, in MODALITA' REMOTA CON PROGRAMMA GOTOMEETING, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione **ORDINARIA di PRIMA** convocazione.

Risultano:

PRESENTI

ASSENTI

		PRESENTI	ASSENTI
1	Bernasconi Gianmario	X	
2	Barbarito Simona	X	
3	Sessa Cristina	X	
4	Vignola Enzo	X	
5	Foti Tommaso		X
6	Rocca Giovanni	X	
7	Broggi Giorgia	X	
8	Miterangelis Claudia	X	
9	Paoli Silvano	X	
10	Simone Raffaele	X	
11	Triveri Antonio	X	
12	Arioli Carlo	X	
13	Leoni Marco	X	
	TOTALI	12	1

(*assente giustificato)

Visto il Decreto del Sindaco n. 8 dell'8.04.2020 "Adozione criteri per istituzione Consigli Comunali in modalità telematica" successivamente integrato con decreto n. 11 del 24/04/2020;

Ritenuto, pertanto, possibile lo svolgimento della stessa mediante collegamento da remoto e segnatamente come segue:

- con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale **dott.ssa Marisa Stellato**, collegato da remoto a mezzo videocamera e dispositivo informatico, il quale provvede alla redazione del presente verbale;

- il Sindaco **Bernasconi Gianmario**, collegato da remoto a mezzo videocamera e dispositivo informatico,

- **tutti i consiglieri** comunali presenti sono collegati da remoto a mezzo videocamera e dispositivo informatico;

Accertato che tutti i componenti presenti hanno dichiarato espressamente che il collegamento internet assicura una quantità sufficiente per comprendere gli interventi del relatore e degli altri partecipanti alla seduta, si procede al suo regolare svolgimento.

Il Sig. **Bernasconi Gianmario**, Sindaco del Comune, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno:

Verbale delib. C.C. n. 66 del 27/12/2021 pag. 2

OGGETTO: IMU - Determinazione aliquote e detrazioni per l'annualità 2022.

Dopo l'appello da parte del segretario comunale, risultano presenti n. 12 consiglieri comunali – assente giustificato Foti Tommaso.

SINDACO: grazie dottoressa, ringrazio tutti i consiglieri e la dottoressa Stellato perché anche stasera che è lunedì, subito dopo le festività natalizie, siamo riusciti a creare questo consiglio comunale, a darci appuntamento in modo da portare all'attenzione del consiglio comunale tutti gli atti per il bilancio prima del 31 dicembre. Vi ringrazio e mi scuso per avervi distratto dal giusto e meritato riposo e dall'attenzione alle vostre famiglie. Come Sindaco ringrazio, anche a nome della comunità che amministriamo, per la vostra disponibilità. I primi punti sono tutti atti e delibere collegate al bilancio che è stato presentato ai consiglieri e ai capigruppo e che è stato depositato. Il primo punto all'ordine del giorno è: " *IMU – Determinazione aliquote e detrazioni per l'annualità 2022*". Passo la parola al consigliere Giorgia Broggi delegata al bilancio, grazie consigliere Broggi.

BROGGI: buonasera a tutti. Anche per quest'anno, con riferimento all'anno 2022 le aliquote dell'IMU e le detrazioni per l'annualità 2022 vengono confermate come quelle del 2021. Pertanto, come conseguenza, le esenzioni e le riduzioni, che sono state applicate per l'anno 2021 vengono confermate anche per l'anno 2022; Queste aliquote entreranno in vigore a partire dal 1° gennaio 2022, ovviamente.

SINDACO: grazie, consigliere Broggi. Se ci sono domande, prego. Se non ci sono domande, non vedo mani alzate, portiamo in approvazione il punto.

Indi

IL CONSIGLIO COMUNALE

PRESO ATTO, pertanto, che, a decorrere dall'anno 2020, le disposizioni che disciplinavano IMU e TASI, quali componenti della IUC, istituita con la L. n. 147/2013, sono state abrogate e che l'IMU è oggi disciplinata dalla L. n. 160/2019.

RICHIAMATI integralmente i commi dal 739 al 783 dell'art. 1 della legge del 27 dicembre 2019, n. 160;

VISTI i commi:

- 739. L'imposta di cui al comma 738 si applica in tutti i comuni del territorio nazionale [...]
- 740. Il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili. Il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9;

DATO ATTO, altresì, che in termini definizione tariffaria la legge di bilancio detta le seguenti disposizioni:

- a) 748. L'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento.
- b) 749. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
- c) 750. L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento.
- d) 751. Fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU.
- e) 752. L'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
- f) 753. Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.
- g) 754. Per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
- h) 755. A decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.;

CONSIDERATO che:

- a decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze [...]. Decorso il predetto termine di quarantacinque giorni, il decreto può essere comunque adottato.

- In ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa. La delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771. Con lo stesso decreto di cui al comma 756 sono stabilite le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze del prospetto delle aliquote;

RICHIAMATA sul punto la risoluzione 1/df/2020 del ministero delle finanze che in merito alle definizioni del prospetto aliquote contempla tale lettura: *“Un'interpretazione sistematica di tale disposizione, effettuata alla luce dei sopra illustrati commi 756 e 757, conduce a ritenere che, per l'anno 2020, e comunque sino all'adozione del decreto di cui al comma 756, la trasmissione ad opera dei comuni della delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU deve avvenire mediante semplice inserimento del testo della stessa, come stabilito, in via generale, dall'art.13, comma 15, del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Si coglie l'occasione per evidenziare, al riguardo, che, ai sensi del richiamato comma 767, la delibera in questione acquista efficacia per l'anno di riferimento solo ove pubblicata entro il 28 ottobre del medesimo anno e che, a tal fine, detta trasmissione deve avvenire entro il termine perentorio del 14 ottobre”;*

TRASFERIMENTO SOGGETTIVITA' E SCADENZE DEI VERSAMENTI

DATO ATTO che:

- ai sensi del comma 761: “L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria”;

*- ai sensi del comma 762: In deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, i soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il **16 giugno** e la seconda il **16 dicembre**.*

- ai sensi del comma 765. Il versamento del tributo è effettuato esclusivamente secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, [...], nonché attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e con le altre modalità previste dallo stesso codice.

OBBLIGO DELLA DICHIARAZIONE E SCADENZE

PRESO ATTO che ai sensi del comma 769 i soggetti passivi, ad eccezione di quelli di cui al comma 759, lettera g), devono presentare la dichiarazione o, in alternativa, trasmetterla in via telematica secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), entro il **30 giugno dell'anno successivo** a quello in cui

sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegue un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Con il predetto decreto sono altresì disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione. Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell'IMU e del tributo per i servizi indivisibili, in quanto compatibili. Nelle more dell'entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo, i contribuenti continuano ad utilizzare il modello di dichiarazione di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 ottobre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 5 novembre 2012. In ogni caso, ai fini dell'applicazione dei benefici di cui al comma 741, lettera c), numeri 3) e 5), e al comma 751, terzo periodo, il soggetto passivo attesta nel modello di dichiarazione il possesso dei requisiti prescritti dalle norme;

PRELIEVO FISCALE DI ALTRI ENTI

PRESO ATTO che

- ai sensi del comma 744. E' riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

- ai sensi del comma 771 il contributo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è rideterminato nella misura dello 0,56 per mille a valere sui versamenti relativi agli anni d'imposta 2020 e successivi ed è calcolato sulla quota di gettito dell'IMU relativa agli immobili diversi da quelli destinati ad abitazione principale e relative pertinenze. Il contributo è versato a cura della struttura di gestione di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, mediante trattenuta sugli incassi dell'IMU e riversamento diretto da parte della struttura stessa, secondo modalità stabilite mediante provvedimento dell'Agenzia delle entrate.

- ai sensi del comma 783 ai fini del riparto del Fondo di solidarietà comunale resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 449, lettera a), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come modificata dal comma 851 del presente articolo, in materia di ristoro ai comuni per il mancato gettito IMU e TASI derivante dall'applicazione dei commi da 10 a 16, 53 e 54 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. Restano altresì fermi gli effetti delle previgenti disposizioni in materia di IMU e TASI sul Fondo di solidarietà comunale;

PRESO ATTO che ai sensi del comma 776 per tutto quanto non previsto dalle disposizioni di cui ai commi da 738 a 775, si applicano i commi da 161 a 169 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

CONFERMA DEGLI ATTI PREGRESSI

RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n.093 del 04/06/2019 di nomina del responsabile dei tributi comunali e di autorizzazione all'utilizzo della firma a mezzo stampa degli atti tributari ex.art.1, comma 87, della legge 28 dicembre 1995 n. 549, valevole anche per gli effetti del comma 778, art. 1 della legge di Bilancio;

RICHIAMATO l'atto deliberativo C.C. n. 20 del 03.08.2020 con il quale è stato approvato il Regolamento Comunale sull'IMU;

VISTA la circolare 1/DF del 18 marzo 2020 del Ministero dell'economia e delle finanze che ha chiarito che la disciplina dell'IMU, contenuta nei commi da 739 a 783, si pone in linea di continuità con il precedente regime poiché ne costituisce una mera evoluzione normativa;

PRESO ATTO quindi che la legge di Bilancio non annulla gli atti pregressi qui sopra indicati, che continuano a produrre effetti per le parti non in contrasto con la normativa sopraggiunta;

TERMINI PER L'APPROVAZIONE E ABROGAZIONI

DATO ATTO che ai sensi del comma 779 per l'anno 2020, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2022-2024 e comunque non oltre il 31 marzo 2022. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2022;

PRESO ATTO che ai sensi del comma 767 le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;

QUADRO ALIQUOTE 2022

SENTITO l'intervento dell'assessorato competente;

PRESO ATTO che si ritiene pertanto di confermare le aliquote IMU applicate nel 2021 anche per l'anno 2022, come di seguito indicato:

TABELLA A –

Fattispecie IMU 2022	Min. – Max.	2022	Note
a-b) L'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze	0‰ - 6,0‰	6,00‰	Detraz. € 200,00
a-b) Immobili assimilati all'abitazione principale e le relative pertinenze, come previste dal regolamento comunale	0‰ - 6,0‰	4,60‰	Detraz. € 200,00
c) fabbricati rurali ad uso strumentale	0‰ - 1,0‰	0,00‰	
d) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita	0‰ - 3,5‰	0,00‰	Fino al 2021
e) terreni agricoli	0‰ - 10,6‰	0,00‰	
f1*) immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D	7,6‰ - 10,6‰	10,6‰	7,6‰ quota stato
f2*) immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D5	7,6‰ - 10,6‰	10,6‰	7,6‰ quota stato
g1) aliquota ordinaria (per tutti gli altri casi)	0‰ - 10,6‰	10,6‰	
g2) abitazioni locate	0‰ - 10,6‰	9,6‰	
g3) abitazioni NON locate	0‰ - 10,6‰	10,6‰	

**le casistiche f1) ed f2) un tempo trattate con aliquote diverse hanno dal 2016 lo stesso trattamento fiscale e pertanto vengono accorpate sotto un'unica lettera f) x facilità di lettura.*

RITENUTO opportuno usufruire della facoltà di assimilazione all'abitazione principale prevista dall'art. 1, comma 741, lettera c), punto 6) della L. n. 160/2019, per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, confermando pertanto l'assimilazione già prevista per le annualità 2019 e precedenti in regime di IUC. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;

VISTO l'art. 52, comma 1 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in base al quale «le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti»;

VISTI:

- I. l'articolo 172, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento, *“le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi”*;
- II. l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale
- III. comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- IV. l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

CONCLUSIONI

DATO ATTO che il termine per approvare le modifiche regolamentari con effetto retroattivo al 1° gennaio dell'anno di riferimento deve intendersi coincidente con il termine ultimo fissato a livello nazionale per l'approvazione del bilancio di previsione, in base a quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. di cui all' articolo 1, comma 3 D. Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'I.R.P.E.F. e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

RITENUTO di provvedere in merito;

VISTI i pareri favorevoli espressi dal Responsabile del Servizio Tributi in ordine alla regolarità tecnica e dal Responsabile del Servizio Ragioneria in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000;

ACQUISITO il parere dell'organo di revisione, ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L., così come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. 174/2012;

VISTO l'articolo 42 "Attribuzioni dei consigli" del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L.;

VISTO lo Statuto Comunale.

Con voti favorevoli n. 8 e n. 4 astenuti (Leoni, Arioli, Simone, Triveri) espressi per alzata di mano, essendo n. 12 i consiglieri presenti di cui n. 8 votanti e n. 4 astenuti;

D E L I B E R A

1. DI DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
2. DI DETERMINARE, per quanto sopra, allo scopo di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, le seguenti aliquote IMU 2022 (Imposta Unica Municipale):

Fattispecie IMU 2022	Min. – Max.	2022	Note
a-b) L'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze	0‰ - 6,0‰	6,00‰	Detraz. €. 200,00
a-b) Immobili assimilati all'abitazione principale e le relative pertinenze, come previste dal regolamento comunale	0‰ - 6,0‰	4,60‰	Detraz. €. 200,00
c) fabbricati rurali ad uso strumentale	0‰ - 1,0‰	0,00‰	
d) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita	0‰ - 3,5‰	0,00‰	Fino al 2021
e) terreni agricoli	0‰ - 10,6‰	0,00‰	
f) immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D	7,6‰ - 10,6‰	10,6‰	7,6‰ quota stato
g1) aliquota ordinaria (per tutti gli altri casi)	0‰ - 10,6‰	10,6‰	
g2) abitazioni locate	0‰ - 10,6‰	9,6‰	
g3) abitazioni NON locate	0‰ - 10,6‰	10,6‰	

3. DI DARE ATTO che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2022.
4. DI DARE ATTO che il comma 747, dell'art. 1, della L. n. 160/2019, conferma, con alcune modifiche, le seguenti riduzioni del 50% della base imponibile, già previste in regime di IUC:
 - a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
 - b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini

dell'applicazione della riduzione di cui alla presente lettera, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione;

c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

5. DI DARE ATTO che in aggiunta alle fattispecie previste dalla legge di bilancio, la base imponibile dell'IMU è ridotta del 50%:

d) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

6. DI DARE ATTO che non sono soggetti all'imposta municipale propria (IMU):

a) gli immobili adibiti ad abitazione principale, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze (per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo).

7. DI DARE ATTO, in particolare, che il comma 741 dell'art. 1 della L. n. 160/2019, contiene le definizioni di fabbricato, abitazione principale e relative pertinenze (da intendersi esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo), area fabbricabile e terreno agricolo.

8. DI DARE ATTO che sono assimilate alle abitazioni principali:

a) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

b) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;

c) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;

- d) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- e) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.
- f) Ai sensi dall'art. 1, comma 741, lettera c), punto 6) della L. n. 160/2019, le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, confermando pertanto l'assimilazione già prevista per le annualità 2019 e precedenti in regime di IUC. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.

9. DI DARE ATTO che l'art. 1, comma 758, della L. n. 160/2019, stabilisce che sono esenti dall'imposta i terreni agricoli come di seguito qualificati:

- a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- b) [...]
- c) [...]
- d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993.

10. DI DARE ATTO che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale propria;

11. DI TRASMETTERE telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro il 14 ottobre 2022 ai sensi della legge di bilancio 2022;

12. DI ALLEGARE la presente deliberazione al bilancio di previsione 2022-2024.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

con separata votazione unanime favorevole

DICHIARA

la presente deliberazione urgente ed immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art.134, comma 4, D. Lgs. 267/2000.

**Parere in ordine al provvedimento avente per oggetto:
IMU - Determinazione aliquote e detrazioni per l'annualità 2022.**

PARERI

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e dell'art. 147 bis del D.Lg.vo n. 267/2000, il sottoscritto responsabile del servizio:

- | | |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> tributi | |
| <input type="checkbox"/> affari generali/amministrativo | <input type="checkbox"/> tecnico – edilizia privata |
| <input type="checkbox"/> attività alla persona | <input type="checkbox"/> tecnico – lavori pubblici |
| <input type="checkbox"/> polizia locale | <input type="checkbox"/> cultura, sport, tempo libero |

esprime parere favorevole di regolarità tecnica ed attesta la regolarità per la correttezza dell'azione amministrativa.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Gorno Geom. Lucio

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e dell'art. 147 bis del D.Lg.vo n. 267/2000, il sottoscritto responsabile del servizio:

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Segretario Comunale | |
| <input type="checkbox"/> affari generali/amministrativo | <input type="checkbox"/> tecnico – edilizia privata |
| <input type="checkbox"/> attività alla persona | <input type="checkbox"/> tecnico – lavori pubblici |
| <input type="checkbox"/> polizia locale | <input type="checkbox"/> cultura, sport, tempo libero |

esprime parere favorevole di regolarità tecnica ed attesta la regolarità per la correttezza dell'azione amministrativa.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e dell'art. 147 bis del D.Lg.vo n. 267/2000, il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, esprime parere favorevole di :

regolarità tecnica ed attesta la regolarità per la correttezza dell'azione amministrativa.

regolarità contabile

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Bernasconi Gianmario

Fatto, letto e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

F.to: Bernasconi Gianmario

IL CONSIGLIERE ANZIANO

F.to: Barbarito Simona

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to: Stellato Dott.ssa Marisa

Pubblicata all'Albo Pretorio sul sito web istituzionale del Comune di Azzate il 25/01/2022 per giorni QUINDICI.

li 25/01/2022

IL MESSO COMUNALE

.....

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario, certifica, su contestuale attestazione del messo comunale, che il presente verbale viene affisso all'Albo Pretorio sul sito web istituzionale di questo Comune di Azzate il giorno 25/01/2022. e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Azzate, li 25/01/2022

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to: Cesare Bottelli

Copia conforme all'originale in carta libera ad uso amministrativo.

Azzate, li 25/01/2022

IL SEGRETARIO COMUNALE

Cesare Bottelli

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente delibera è divenuta esecutiva il 27-dic-2021

!x_! perchè dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi art. 134 comma 4 del T.U.E.L.

!_! per decorrenza del termine di cui all'art. 134 comma 3 del T.U.E.L.

.....
Azzate, li

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to: Stellato Dott.ssa Marisa